

## RIFERIMENTI

Di seguito le novità 2019 sul Bollo, estratte dalla [Circolare n. 4/2019 Studio Carmignani](#)

### Fattura elettronica tra privati Imposta di bollo

#### **E-fattura, in Gazzetta il Decreto del MEF sull'imposta di bollo**

Dal **1° gennaio 2019**, entrata ormai in vigore la **fatturazione elettronica**, sono cambiate le modalità di pagamento delle **imposte di bollo** per quanti vi sono assoggettati. Così, lo scorso 28 dicembre un **Decreto** firmato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria ha previsto che al termine di ogni trimestre sia l'**Agenzia delle Entrate** a rendere noto l'ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio. Sul sito dell'Agenzia sarà messo a disposizione un servizio che permetterà agli interessati di pagare l'imposta di bollo con addebito sul conto corrente bancario o postale, o ancora utilizzando il modello F24. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo dovranno riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi di tale Decreto.

Il Decreto, le cui disposizioni si applicano alle fatture emesse dal 1° gennaio 2019, è stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale** di ieri (Serie Generale n. 5). Il Decreto, che consta di due soli articoli, prevede che *«Il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione **entro centoventi giorni** dalla chiusura dell'esercizio. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo»*.

[MEF, Decreto 28 dicembre 2018 G.U. 7 gennaio 2019, n. 5](#)

#### **Versamento dell'imposta di bollo sulle fatture**

Come noto, con riferimento alle fatture elettroniche, l'assolvimento dell'imposta di bollo fa riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 6 del DM 14.06.2014, recentemente modificato (al comma 2 dell'articolo 6) dal DM 28.12.2018. Per effetto della modifica apportata, **il nuovo testo dell'articolo 6 è il seguente:**

<b>LE MODIFICHE DEL DM 28.12.2018</b>	
<b>Prima del DM 28.12.2018</b>	<b>Dopo il DM 28.12.2018</b>
<b>1.</b> L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del	<b>1.</b> L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto

<p>decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica.</p>	<p>legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica.</p>
<p><b>2.</b> Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto.</p>	<p><b>2.</b> <i>Il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l'Agenzia delle entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell'Agenzia delle entrate. Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate.</i> Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto.</p>
<p><b>3.</b> L'imposta sui libri e sui registri di cui all'art. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.</p>	<p><b>3.</b> L'imposta sui libri e sui registri di cui all'art. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.</p>

## **Il termine per il versamento dell'imposta di bollo**

Se l'imposta di bollo dovuta è relativa ad una fattura elettronica, l'imposta deve essere assolta con modalità virtuale. Per effetto della nuova formulazione dell'articolo 6 del DM 28.12.2018 **il versamento dell'imposta di bollo dovuta per atti, documenti e registri emessi o utilizzati durante l'anno va effettuato con modalità diverse rispetto al versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche.**

In particolare:

1. per atti, documenti e registri il versamento dell'imposta di bollo va effettuato **entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;**
2. per le **fatture elettroniche** emesse in ciascun trimestre dell'anno solare, il termine di versamento coincide con **il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento.**

<b>TERMINE VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO</b>	
<b>Ipotesi</b>	<b>Versamento</b>
Atti, documenti, registri 2019	Entro il 30.04.2020
Fatture elettroniche – trim. da gennaio a marzo	Entro il 20.04.2019
Fatture elettroniche – trim. da aprile a giugno	Entro il 20.07.2019
Fatture elettroniche – trim. da luglio a settembre	Entro il 20.10.2019
Fatture elettroniche – trim. da ottobre a dicembre	Entro il 20.01.2020

## **Modalità di pagamento imposta di bollo**

L'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati relativi alle fatture transitate per il Sistema di Interscambio provvede a comunicare, nell'area riservata del contribuente, **l'importo complessivamente dovuto a titolo di imposta di bollo.**

Con riferimento alle modalità di pagamento il contribuente può scegliere di **utilizzare uno specifico servizio messo a disposizione nell'area riservata con il quale è possibile richiedere l'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale, in alternativa al pagamento tramite modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate** (codice tributo 2501).

Di conseguenza, le modalità di pagamento delle imposte previste dall'articolo 6 del DM 14.06.2014, a seguito delle modifiche apportate dal DM 28.12.2018, sono le seguenti:

<b>TERMINE VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO</b>	
<b>Atti, documenti, registri 2019</b>	<b>Imposta di bollo fatture elettroniche</b>
<b>Termine.</b> Versamento in unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio	<b>Termine.</b> Versamento con cadenza trimestrale entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento
<b>Modalità.</b> Solo tramite modello F24 (Codice "2501")	<b>Modalità.</b> Addebito su conto corrente bancario o postale, in alternativa a pagamento tramite modello F24